

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24

Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale¹

Art. 1² (Finalità della legge)

1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative sociali.

Art. 2³

Art. 3⁴ (Definizione di cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.⁵

2. Esse operano attraverso le seguenti attività d'impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

¹ In B.U. 2 novembre 1988, n. 49.

² Articolo così sostituito dall'art. 18 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

³ Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, lettera d) della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 20 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

⁵ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della l.r. 18 dicembre 2017, n. 10.

- a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.⁶

3.⁷

4. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b) le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa.

5. La specificazione delle categorie dei soggetti svantaggiati, beneficiari dell'intervento delle cooperative di cui al comma 2, lettera b), anche diverse da quelle indicate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

6. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di "Cooperativa sociale", fatte salve le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate come "cooperative di solidarietà sociale" e che possono conservare tale denominazione.

⁶ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della l.r. 18 dicembre 2017, n. 10.

⁷ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 18 dicembre 2017, n. 10.

Art. 4 (Requisiti dei soci delle cooperative di solidarietà sociale)

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza dei seguenti soci:

- a) soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà;
- b) soci che prestano attività di lavoro remunerata;
- c) soci sovventori.⁸

2. Possono essere soci anche le persone di cui al precedente articolo 3, comma 2, interessate all'attività della cooperativa, in quanto utenti.

3. Ai soggetti che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato si applica la normativa per gli stessi prevista.

Art. 5⁹ (Obblighi e divieti per le cooperative sociali)

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

⁸ Comma così sostituito dall'art. 21 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

⁹ Articolo così sostituito dall'art. 22 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

Art. 6¹⁰

Art. 7¹¹ (Ammissione a socio delle persone giuridiche)

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private.

Art. 8¹²

Art. 9¹³ (ConSORZI di cooperative sociali)

1. La Regione favorisce l'istituzione di consorzi costituiti almeno per i tre quinti da cooperative sociali.

2. I consorzi di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperative sociali.

3.¹⁴

Art. 10¹⁵ (Applicazione della normativa statale)

1. Le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 si applicano per tutto quanto non previsto dalla presente legge.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 23 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

¹¹ Articolo così sostituito dall'art. 24 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

¹² Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, lettera d) della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹³ Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 51, comma 1, lettera d) della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

Art. 11¹⁶ (Benefici ed agevolazioni per le cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali costituite in conformità alla presente legge godono di tutti i benefici ed agevolazioni riconosciuti alle cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

¹⁶ Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.
